

Prot. n. 6944/S.G.

Roma, 6 ottobre 2017

All' On. **Paolo GENTILONI**
Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA

All' On. **Andrea ORLANDO**
Ministro della Giustizia
ROMA

E p.c.
All' On. **Federica CHIAVROLI**
Sottosegretario di Stato
Al Ministero della Giustizia
ROMA

Al Pres. **Elisabetta Maria CESQUI**
Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Pres. **Santi CONSOLO**
Capo del Dipartimento
Dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al Dott. **Pietro BUFFA**
Direttore Generale del Personale
E delle Risorse
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Alle **Segreterie Si.N.A.P.Pe**
LORO SEDE

Oggetto: Decreto legislativo 95/2017 “disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia” – paradossi applicativi – disomogeneità nel medesimo ruolo

Ill.me Autorità

Come è noto, è di recente stata approvata la nota di variazione al DEF 2017 e con essa sono state individuate risorse aggiuntive da destinare nella prossima legge finanziaria al settore del pubblico impiego.

Proprio in ragione di ciò questa Organizzazione Sindacale, fra le maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, ritiene di sottoporre a codesti illustri interlocutori, onde sollecitarne la risoluzione, un paradosso che si è generato con il varo del decreto legislativo 95/2017 “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia*”

Tale atto normativo, maggiormente noto come “Riordino delle Carriere delle Forze di Polizia” con una previsione inserita nell’articolo 44 comma 20 nella sezione “*disposizioni transitorie e finali per il Corpo di Polizia Penitenziaria*” statuisce che “*La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di*



promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”

La norma, al fine di sanare una pregressa sperequazione esistente con le parallele carriere della Polizia di Stato, accorda il beneficio della riduzione di 2 anni per la promozione alla qualifica di ispettore capo a quel personale interessato dal “riordino” del 1995.

Tale riduzione non si applica, dunque, a tutto il restante personale del ruolo per il quale si conferma il dato temporale di 7 anni di permanenza nella qualifica precedente per l’accesso a quella di Ispettore Capo.

Il risultato è che una norma che allinea una pregressa disomogeneità, genera un disallineamento questa volta non fra Corpi, ma all’interno del medesimo ruolo, che interessa trasversalmente le Forze di Polizia.

Fermo il principio più volte teoricamente sostenuto dall’attuale Governo in relazione alla necessità di investire sulla sicurezza, anche in un momento storico in cui pur parlando di “rinnovo contrattuale” si è ancora molto distanti dal raggiungimento del risultato, un segnale di vicinanza all’intero mondo della “sicurezza” e dunque alle forze di Polizia e di investimento in tal senso, sarebbe quello di intervenire per una modifica del testo riordinamentale (decreto legislativo 95/2017), tesa a superare l’evidente disomogeneità che lo stesso ha prodotto, giungendo dunque ad un “riallineamento nel riallineamento” e ad un “riordino nel riordino”

Nella certezza della rilevanza che codesti referenti di Governo vorranno attribuire alla presente sollecitazione, ci si attende una valutazione della materia nelle competenti sedi istituzionali.

Distinti saluti.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe